

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA  
SEZIONE I CIVILE**

Nella causa civile iscritta al N. OMISSIS R.G., promossa da:  
RICORRENTE

contro

CONVENUTO

Il giudice dr. Francesco Bartolotti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/11/2019, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Vista l'istanza di rinnovo della c.t.u. con la nomina di nuovi diversi specialisti nominati d'ufficio, proposta dalla ricorrente all'udienza del 28.11.2019; esaminata l'integrazione peritale, nonché le osservazioni dei c.t.p. di parte e le controdeduzioni del c.t.u.;; esaminata la memoria di osservazioni della ricorrente e di repliche del resistente; ritenuta l'integrazione peritale esaustiva ed espressione di imparzialità ed equidistanza dei professionisti consulente d'ufficio e ausiliario rispetto ad entrambe le figure genitoriali; ritenuto quindi di richiamare e condividere le conclusioni cui è giunta la consulente d'ufficio poiché congruamente motivate, scerve da vizi logico – argomentativi; deve inoltre osservarsi come la consulente d'ufficio abbia compiutamente risposto alle articolate osservazioni del c.t.p. di parte ricorrente, esplicitando con adeguata argomentazione i motivi per i quali ha ritenuto di confermare le valutazioni svolte nell'espletamento dell'incarico; ritenuta dunque non fondata la contestazione di mancanza di imparzialità ed equidistanza di c.t.u. ed ausiliario rispetto alle due parti in causa; ritenuto infatti che a ben vedere le allegazioni difensive sviluppate sul punto appaiano in buona parte finalizzate a conseguire una nuova consulenza tecnica di accertamento della personalità delle parti; accertamento invero già oggetto della relazione peritale conclusa nella fase presidenziale, già ritenuta completa e condivisibile, secondo le motivazioni espresse dal Presidente all'esito dell'udienza del 06.09.2018, nonché da questo stesso giudice istruttore con ordinanza resa in data 29.05.2019; l'integrazione peritale disposta nella medesima menzionata ordinanza del 29.05.2019 ed oggetto delle odierne contestazioni, invece, è stata finalizzata ad un monitoraggio dell'intero nucleo familiare, onde verificare, in vista della rimessione della causa alla fase decisionale, la stabilità della figlia nella permanenza presso ciascun genitore e nel calendario delle visite, con l'evidente obiettivo di valutarne gli effetti conseguenti sulla personalità della minore in termini di rinforzo emotivo; su tale aspetto l'integrazione peritale si rivela appunto esauriente ed adeguatamente motivata, mentre rimangono prive di specificità le contestazioni di parte ricorrente evincibili dalla richiesta di rinnovo degli accertamenti peritali e che, in sostanza, si concentrano sulla questione della telefonata ricevuta dalla ricorrente alle ore 22.30 dalla compagna del padre resistente e la bambina (il giorno non è precisato, ma anteriore al 30 settembre 2019, data di comunicazione tramite e-mail dell'accaduto da parte del c.t.p. della ricorrente); ritenuto quindi che le allegazioni difensive sviluppate nella memoria di osservazioni della ricorrente ineriscano alla questione della telefonata; sotto tale specifico profilo, tuttavia, deve osservarsi in primo luogo come c.t.u. ed ausiliario, non appena ricevuta comunicazione dal c.t.p. abbiano tempestivamente proposto di affrontare la questione in contraddittorio mediante colloquio con i genitori e la compagna del padre resistente, e come abbiano conseguentemente proceduto ad affrontare con spirito critico e ragionato il frangente emerso dai racconti di tutti i soggetti adulti coinvolti, senza peraltro indulgere nei confronti del padre per la responsabilità assunta con il mantenimento di un atteggiamento passivo ispirato a

*Ordinanza, Tribunale di Verona, Giudice Francesco Bartolotti, del 17 marzo 2020*

mediazione, ma sconfinante in un accondiscendenza non idonea a contenere i rapporti relazionali ed anzi foriera di dare la stura ad interferenze inopportune da parte della compagna nella gestione delle relazioni con la figlia e con la madre (cfr. in particolare, allegato, p. 8), come peraltro già evidenziato nella relazione peritale depositata in data 22.07.2018; dunque non vi è stata alcuna mancanza di approfondimento della circostanza esposta dalla ricorrente, né vi è stato alcun appiattimento sulle posizioni del padre resistente; deve essere ulteriormente osservato, come la specifica istanza di acquisizione del file audio relativo alla registrazione della telefonata avrebbe dovuto essere oggetto di domanda di parte al giudice; dunque neppure sotto tale profilo alcuna carenza è imputabile al c.t.u.;

ritenuto in definitiva di rigettare l'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica; parimenti deve essere rigettata la domanda formulata nella memoria di osservazioni della ricorrente, di acquisire ora il file audio della telefonata registrata, dovendosi sul punto ancora una volta condividere le conclusioni esposte dalla consulente d'ufficio in ordine alla superfluità della audizioni ai fini della valutazione del comportamento assunto dal padre resistente e dalla di lei compagna in quel frangente, già oggetto di ampia ed argomentata critica, nonché in ordine al concreto rischio che la ulteriore rielaborazione della vicenda finisca per esasperare ancora ed inutilmente i rapporti genitoriali fra le parti, in pregiudizio della serenità e stabilità emotiva della figlia minore; peraltro, nel corso del colloquio, del 04.10.2019 la consulente d'ufficio ha riportato la compagna del padre a riflettere sulla gravità dell'accaduto, cui è seguita una presa di consapevolezza di cui è stato dato atto;

ritenuto che le conclusioni della relazione integrativa, anche in ordine alla questione della telefonata (nonché dello scontro verbale avvenuto fra la madre ricorrente e la compagna del padre nella sala d'aspetto innanzi alla consulente d'ufficio) induca a ritenere necessario disporre, come ivi esplicitamente suggerito in accoglimento dell'istanza del c.t.p., un periodo di supporto a mezzo di un coordinatore genitoriale con cui incontrarsi a cadenza mensile;

ritenuto dunque di disporre che le parti si rivolgano ad un coordinatore genitoriale per un supporto con direttive concrete ad affrontare i problemi legati alla gestione della figlia, da parte di un professionista; professionista che sarà individuato dalle parti, con l'ausilio dei rispettivi c.t.p. e nell'ambito di un percorso che potrebbe essere oggetto di sorveglianza da parte del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 337 c.c. all'esito del presente procedimento, oramai a fase istruttoria conclusa;

ritenuta infatti la causa matura per la decisione;

ritenuto di disporre che le parti, entro la prossima udienza, fissata in dispositivo per la precisazione delle conclusioni, provvedano a produrre la documentazione fiscale e bancaria, secondo le indicazioni già fornite con l'ordinanza istruttoria del 29.05.2019;

ritenuto inoltre, considerato il periodo di emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da coronavirus COVID - 19, di invitare le parti a valutare di avvalersi della facoltà di rinunciare alla comparizione personale dei difensori alla udienza di precisazione delle conclusioni, provvedendo a depositare fino al giorno antecedente, in vista della udienza medesima, foglio di precisazione delle conclusioni in via telematica; in tal caso la causa sarà rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c. a decorrere dal giorno della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, come se la udienza si fosse ivi effettivamente svolta alla presenza dei difensori;

**P.Q.M.**

RIGETTA l'istanza di parte ricorrente.

DISPONE che le parti provvedano ad eseguire un periodo di affiancamento a mezzo di un coordinatore genitoriale per un supporto con direttive concrete ad affrontare i problemi legati alla gestione della figlia; coordinatore che sarà individuato direttamente dalle parti, con l'ausilio dei loro rispettivi c.t.p. e con invito a comunicarne il nominativo, in telematico, ove concordato, entro un termine congruo e comunque in vista della prossima udienza.

*Ordinanza, Tribunale di Verona, Giudice Francesco Bartolotti, del 17 marzo 2020*

DISPONE che le parti provvedano a produrre, entro la prossima udienza, copia della documentazione fiscale e bancaria aggiornata fino al termine del mese antecedente quello della prossima udienza.

FISSA per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno giovedì 24 settembre 2020 ore 11.15.

INVITA le parti a valutare se avvalersi della facoltà di rinunciare alla comparizione personale dei difensori alla udienza di precisazione delle conclusioni, provvedendo a depositare fino al giorno antecedente, in vista della udienza medesima, foglio di precisazione delle conclusioni in via telematica; in tal caso la causa sarà rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c. a decorrere dal giorno della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, come se la udienza si fosse ivi effettivamente svolta alla presenza dei difensori

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Verona, 15/03/2020

Il giudice  
Francesco Bartolotti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*